



**COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

**UFFICIO POLIZIA LOCALE – MESSI COMUNALI**

Prot N. 12018/U

Annone Veneto, 26 settembre 2024

**ORDINANZA N. 29/2024**

**OGGETTO: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

**Premesso che** l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

**Richiamate**

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

**Considerato che**

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;

con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

## **Preso atto che**

la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM<sub>10</sub> è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM<sub>10</sub> permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore<sup>10</sup> limite giornaliero;

### **Rilevato che**

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS),

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

**Preso atto** delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

### **Considerato che**

in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

in data 24/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono state confermate le indicazioni dell'anno precedente;

## **Dato atto che**

il Comune di Annone Veneto rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 arancione e livello 2 rosso;

tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;

la stazione di riferimento per il Comune di Annone Veneto è San Donà di Piave;

**Rilevato** che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Tenuto conto** delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

**Ritenuto necessario**, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione;

## **Ritenuto altresì di**

potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

## **Richiamati**

la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte, di applicare 01 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, salvo motivate proroghe, le seguenti limitazioni d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile ubicati nell'intero territorio comunale:

IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	<b>Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto</b>		
Nessuna allerta VERDE	<b>Limitazioni di temperatura</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); <b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle. <b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<b>Limitazioni temperatura:</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); <b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. <b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<b>Limitazione temperatura</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); <b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. <b>Deroghe</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
4.2.	<b>Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

## COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	<b>Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza</b>		
Nessuna allerta VERDE	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali</p> <p><b>Divieto:</b> di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p><b>Deroghe:</b> La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Deroghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Deroghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
5.2	<p><b>Obbligo</b> di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore</p> <p><b>Deroga:</b> Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
5.3.	<b>Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

## **AVVISA**

fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni di cui:

- Le violazioni in materia di impianti termici della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 3, 1 comma, del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali";
- Le violazioni in materia di Combustioni e spandimenti zootecnici della presente ordinanza sono punite con una sanzione da €. 50 a €. 300 ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento di Polizia Rurale".

## **DISPONE**

che con successiva Ordinanza, possano essere presi ulteriori provvedimenti, nel caso di 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, l'Ufficio di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'USSL n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Città Metropolitana di Venezia – pec protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- Tavolo Tecnico Zonale - protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia - dapve@pec.arpav.it;
- Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave - protocollo.aulss4@pecveneto.it.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Annone Veneto fino al 30 Aprile 2024 salvo motivate proroghe.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

L'unità organizzativa competente è l'ufficio Polizia Locale - Messi dell'ente ed il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è il Dott. Ivo Gambaro.

Il domicilio digitale dell'ente è il seguente: [comuneannoneveneto.ve@legalmail.it](mailto:comuneannoneveneto.ve@legalmail.it)

**IL COMANDANTE**

**Vice Isp. Dott. Ivo Gambaro**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii)*